


Comune di Pozzolengo
Provincia di Brescia



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/09/2014

INDICE:

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Articolo 1 | Ambito di applicazione |
| Articolo 2 | Disciplina |
| Articolo 3 | Determinazione dell'aliquota |
| Articolo 4 | Soggetto attivo |
| Articolo 4 | Soggetto passivo |
| Articolo 6 | Esenzioni |
| Articolo 7 | Versamento dell'Addizionale IRPEF |
| Articolo 8 | Soggetti Responsabili |
| Articolo 9 | Disposizioni finali |

Art. 1
Ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

Art. 2
Disciplina

Ai sensi dell'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

Art. 3
Determinazione dell'aliquota

La variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita dalla legge.

Per l'anno 2014 l'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita nella misura dello 0,5% annuo e si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo diversa deliberazione consiliare adottata nei termini di legge.

Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

Art. 4
Soggetto attivo

L'addizionale è dovuta al Comune di Pozzolengo dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

Art. 5
Soggetto passivo

L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'articolo 3 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 6
Esenzioni

Ai sensi dell'art.1 del D.Lgs. n. 360/98, comma 3-bis, è istituita una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF di euro 10.000,00 (diecimila) per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui non superiori ad euro 10.000,00 (diecimila).

L'aliquota prevista per i redditi IRPEF superiori a euro 10.000,00 (diecimila) si applica sull'intero ammontare del reddito e non solo sulla parte che eccede euro 10.000,00 (diecimila).

Art. 7
Versamento dell'Addizionale IRPEF

Il versamento dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato secondo le modalità previste dall'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 143, della L. 27/12/2006 n. 296.

Art. 8
Soggetti Responsabili

Responsabile del procedimento di variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Finanziario.

In ordine agli adempimenti consequenziali all'adozione della delibera di variazione il Responsabile del Servizio Finanziario può nominare un diverso Responsabile del procedimento, al quale possono essere attribuite le competenze in relazione alla gestione dell'imposta, secondo quanto previsto dalla legge vigente in materia.

Art. 9
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2014.